

The image features a highly decorative, ornate golden frame with intricate scrollwork and floral motifs. Inside the frame is a central painting depicting a classical scene with several figures in a landscape. The text is overlaid on the painting in a golden, cursive font.

Associazione Ex Allievi

di

Villa Favorita

Resina

Atto Costitutivo di Associazione

Si dichiara di voler costituire un'associazione tra gli Ex Allievi dell'Istituto Villa Favorita Ercolano (Na), diretta dai Salesiani di Don Bosco e patrocinata dall'O.N.A.O.M.C.E.(Opera Nazionale, Assistenza ,Orfani, Militari,Carriera ,Esercito) negli anni 1953 - 1966. L'associazione sarà denominata : Associazione Ex Allievi Villa Favorita Resina (Na). Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua di € 50,00 . L'assemblea dei soci eleggerà un presidente , che avrà la rappresentanza dell'ente e un amministratore, i quali dureranno in carica 1 anno, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo e per una sola volta. L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un Ente che ne condivida le finalità

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata...Ex Allievi Villa Favorita Resina (Na)
L'associazione ha sede in Roma *.

Art. 2. - L'associazione non ha scopo di lucro, ma essa consentirà a tutti i soci, ex allievi iscritti, di ritrovarsi e di riconoscersi nella condivisione di quei valori che li contraddistinsero durante il periodo di permanenza nel predetto Istituto. L'Associazione promuove riunioni allo scopo di favorire, sia a livello nazionale che periferico, ogni iniziativa in campo culturale e sociale che tenda a rafforzare solidarietà e cameratismo tra gli ex allievi. Inoltre l'associazione ,memore del fattivo contributo ottenuto da tutti gli ex allievi da parte dell'Ente Assistenziale Onaomce si propone di partecipare annualmente alla realizzazione di piccoli progetti aventi scopi umanitari.

Art. 3. – Le figure dell'associazione sono:

L' assemblea dei soci: b)Il consiglio direttivo. c) Il revisore dei Conti.

Art.4 - L'Associazione per la natura e gli scopi che si prefigge , non potrà' giammai distribuire utili ne ' produrre avanzo nella sua gestione. In caso di scioglimento della stessa , la devoluzione del patrimonio sarà data ad associazione equipollente che ne condividerà le analoghe finalità .IL nominativo di quest'ultima sarà posta all'ordine del giorno e definita dai soci e/o dal comitato Direttivo nel corso della prima riunione ufficiale dell'Associazione.

Titolo II

I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività possono essere interessate a quella dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

(Si stima inizialmente in € 50.00)

Art.6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III


L'assemblea dei soci

Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in una località da indicarsi nell'avviso di convocazione, ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno dieci soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera e-mail o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.



Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano.

Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.


Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedenti articolo 2 .

Art. 13. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 14. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 15. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedenti articolo 2 .

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.



Titolo IV


Il consiglio direttivo

Art. 16. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 10 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 1 anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Per tutte le cariche rappresentative dell'associazione non è previsto alcun indennizzo monetario.

Art. 17. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio: a) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; b) delibera sulla ammissione dei soci; c) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3 ;d)approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci ; e)conferisce e revoca procure.



Art. 18. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri. In ogni caso almeno una volta l'anno.

Art. 19. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 20. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

In fede

Addi.....

